

Capitolo 1. Il contesto nazionale del sistema dei servizi sociali

Introduzione

1.1 Il Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2027-2029

1.2 L'integrazione delle politiche pubbliche per il welfare: reti di indirizzo e reti di intervento

1.3 La riforma della normativa in materia di disabilità.

1.3.1 La Legge 227/2021. Il D.lgs. 62/2024 ed il Piano d'azione nazionale per la promozione dei diritti delle persone con disabilità

1.3.2 Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari: la disciplina del caregiver familiare

1.4 Le politiche per le persone anziane

1.4.1 La legge 33/2023 e il D.Lgs. 29/2024 ("Decreto Anziani")

1.5 Il Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 2025-2027

1.5.1 Il Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana 2025-2027

1.6 Le programmazioni settoriali

1.6.1. Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2024-2026 e la programmazione 2027-2029

1.6.2. Piano nazionale per la famiglia 2025-2027

1.6.3. Politiche giovanili

1.6.4 Prevenzione e contrasto alla violenza di genere

1.6.5 Il Sistema integrato educazione ed istruzione 0-6. Il Piano di azione pluriennale (D.Lgs 65/2017)

1.6.6 Il Piano di Azione Nazionale Dipendenze (PAND) 2022-2025

1.6.7 Il Piano di Azioni Nazionale per la salute mentale (PANSM) 2025-2030

1.6.8 Il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2026-3031

1.6.9 Il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori 2025-2027

1.7 I Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS)

1.8 Il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza e gli interventi della Missione 5 - Inclusione e Coesione

1.9 Il Programma Nazionale Inclusione 2021-2027 ed il Programma FAMI 2021-2027

1.10. Gli indirizzi nazionali per il rafforzamento della gestione associata e del ruolo degli Ambiti Territoriali Sociali

1.11. L'economia sociale ed il Piano d'azione nazionale

1.12. L'amministrazione condivisa

Introduzione

Il primo capitolo del Piano sociale regionale 2027/2029 delinea il perimetro normativo e contestuale di riferimento della programmazione sociale nazionale entro cui prende forma il Piano Sociale regionale 2027-2029. Di seguito si riassume il contesto normativo, di programmazione e governance, di cui tenere conto nella programmazione regionale, che recepisce prioritariamente gli indirizzi e le disposizioni del redigendo Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2027-2029 (PNISS), dal Tavolo Nazionale della Rete della Protezione e dell'Inclusione Sociale - istituito ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 147/2017 - e approvato con Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Alcuni snodi fondamentali della pianificazione nazionale ruotano attorno ai processi di riforma legislativa avviati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR, Il programma nazionale inclusione FSE +, le programmazioni settoriali in essere in materia di politiche sociali e sociosanitarie, il tema dei livelli essenziali delle prestazioni sociali LEPS, la cooperazione tra Stato, regioni ed ambiti territoriali sociali come governance multilivello e multidisciplinare; il ruolo dell'economia sociale nella sussidiarietà orizzontale.

1.1. Il Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2027-2029

Il redigendo Piano Sociale Nazionale è lo strumento principale di programmazione e attuazione delle politiche sociali nazionali. Il Piano 2027-2029 include anche il Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2027-2029. La Rete della protezione e dell'inclusione sociale è responsabile dell'elaborazione del Piano in considerazione delle sue funzioni di indirizzo e coordinamento in materia delle politiche sociali ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 147/2017.

Le strategie settoriali e i documenti di indirizzo di riferimento

Nella programmazione 2027-2029 si è tenuto conto delle più importanti strategie settoriali e documenti di indirizzo di seguito indicati.

- la Strategia generale dell'UE sui diritti dei minori, che mira a contrastare i rischi di esclusione; socioeconomica e di emarginazione dei soggetti minorenni;
- la Carta dei diritti fondamentali dell'UE e la Strategia per rafforzare l'applicazione della stessa Carta;
- il Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027;
- la Garanzia europea per l'infanzia;
- il Piano europeo decennale volto al sostegno delle popolazioni Rom e Sinti;
- la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030;
- la Strategia del Consiglio d'Europa per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza 2022-2027;

Il nuovo Piano 2027-2029 (in continuità con l'impianto programmatico del PNISS 2024-2026 di cui al Decreto Interministeriale del 2 aprile 2025) è centrato sui seguenti ambiti della pianificazione sociale:

1. La definizione, l'attivazione ed il monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), nelle materie indicate dall'art. 14 del D.lgs. 68/2011 definendo costi, fabbisogni standard e sistemi di monitoraggio dei servizi pubblici, attraverso l'istituzione del *"Sistema di Garanzia"* ai sensi della L. 199 del 30.12.2025 (legge di bilancio 2026), commi 696-714 dell'art. 1, con decorrenza progressiva dal 2027, finalizzato ad assicurare uniformità dei servizi sul territorio nazionale.
2. la governance multilivello e multidisciplinare per la programmazione nazionale, regionale e locale, che si fonda sugli indirizzi di cinque macroaree tra loro strettamente interconnesse:
 - l'assetto regolatorio e la governance: viene offerto un aggiornamento del quadro normativo e dei principi ispiratori del sistema dei servizi sociali, con un focus prioritario sul principio di

sussidiarietà e sul sistema di garanzia e governance dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS), da realizzarsi in modo graduale e progressivo.

- La base di conoscenza scientifica e sociodemografica: l'azione pubblica si ancora all'esame della situazione demografica, sociale ed economica del Paese. L'analisi introduce elementi di approfondimento sui potenziali beneficiari dei LEPS e su fenomeni critici emergenti, quali la povertà educativa minorile, un fenomeno trasversale agli interventi del FNPS, del Fondo Povertà e del PR FSE+2021-2017.
- Sostenibilità finanziaria ed eredità strutturali: riporta gli interventi di potenziamento del sistema dei servizi sociali e l'eredità del PNRR. Analizza l'impiego delle risorse, la spesa sociale complessiva con le relative tendenze e aree di attenzione, ponendo rilievo alle esigenze di integrazione di una pluralità di risorse finanziarie.
- Digitalizzazione e architettura informativa: viene approfondito il ruolo cruciale dei sistemi informativi e gestionali ai diversi livelli territoriali (nazionale, regionale e locale). L'attenzione è rivolta alle finalità del *case management*, al principio di interoperabilità dei sistemi e all'utilizzo di strumenti strategici come il SIUSS, la Cartella Sociale Informatizzata (CSI) e il Fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, indispensabili per il monitoraggio dei LEPS.
- Programmazione e trasversalità: il quadro generale si completa con le linee di programmazione finanziaria integrata e pluriennale, e con l'individuazione delle priorità trasversali destinate a raccordare sinergicamente i due Piani nazionali.

il ruolo della sussidiarietà orizzontale e del terzo settore nel sistema dei servizi alla persona.

Un aspetto che viene espressamente richiamato tra i “*principi ispiratori*” del redigendo PNIS 2027-2029, con la finalità prioritaria di rafforzare:

- le Responsabilità condivise intese come l'agire amministrativo che si basa sulla collaborazione tra Pubblica Amministrazione e cittadini, superando la distinzione tra interessi pubblici e privati.
- Il principio di sussidiarietà orizzontale, i cittadini e gli Enti del Terzo Settore (ETS) diventano soggetti attivi che contribuiscono agli scopi collettivi tramite strumenti come i *Patti di collaborazione*. Il coinvolgimento degli ETS è assicurato da forme di co-programmazione e co-progettazione.

I Piani Nazionali d'azione di riferimento

Nello specifico il redigendo Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2027-2029, in continuità con il precedente piano sociale 2024-2026, rafforza l'approccio di una programmazione sociale contemplata anche nei diversi indirizzi e ulteriori piani nazionali che di seguito si riportano nell'elenco di sintesi.

- Il Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2024-2026, di cui si conferma l'impianto generale, nonché i principi e le priorità, che contiene quale parte integrante e sostanziale anche il Piano nazionale per il contrasto alla povertà e lotta all'esclusione sociale 2024-2026 (L. 208/2015);
- Il 6° Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2025-2027, elaborato dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e adottato con Decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 2025.
- Il Piano di Azione Nazionale della Garanzia Infanzia (PANGI), un documento programmatico adottato dall'Italia in ottemperanza a quanto previsto dalla Raccomandazione sulla *Child Guarantee* del 14 giugno 2021.

- Il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne e la violenza domestica 2025-2027.
- Il Piano Nazionale per la Non Autosufficienza (PNA) 2025-2027, approvato in Conferenza Unificata il 18 marzo 2026 e adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 20 aprile 2026.
- Il Piano Nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza della popolazione anziana 2025-2027. Intesa, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 della Conferenza Unificata del 10 settembre 2026.
- Il Piano di Azione Nazionale Dipendenze (PAND) 2022-2025, rappresenta il principale strumento di programmazione nazionale in materia di prevenzione, cura e reinserimento sociale delle persone con dipendenze patologiche.
- Il Piano di Azioni Nazionale per la Salute Mentale (PANSM) 2025-2030, adottato con l'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata del 29/12/2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4/02/2026.
- Il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2026-2031. In continuità con il precedente, conferma l'approccio *One Health* come principio guida delle politiche di prevenzione, promuovendo una visione integrata della salute umana, ambientale e animale.
- Il Piano nazionale per la famiglia 2025 -2027. Il piano si focalizza sul territorio come ecosistema di attori sociali che cooperano per il benessere familiare.
- Il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori 2025-2027. Approvato dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, istituito presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
- Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La continuità e sostenibilità dei progetti regionali realizzati in partenariato dagli ATS nell'ambito dell'avviso del MLPS 1/2022 della Missione 5 Sociale MC52.

1.2. L'integrazione delle politiche pubbliche per il welfare: Reti di indirizzo e Reti di intervento

I sistemi di welfare, sia nazionali che locali, si stanno trasformando per rispondere ai bisogni di una società caratterizzata da forte individualizzazione, frammentazione e precarietà dei legami personali e comunitari. Questo processo non riguarda unicamente i trend demografici, la precarietà lavorativa o le risorse economiche individuali, ma investe in profondità la sfera relazionale: la quotidianità, la famiglia e il legame con la politica e le istituzioni. Per governare queste dinamiche e le conseguenti aspettative sociali assume una maggiore rilevanza l'integrazione delle politiche per il benessere delle società. L'integrazione delle politiche di welfare continua a rappresentare un approccio strategico e operativo irrinunciabile, al fine di coordinare le singole politiche settoriali (sociali, sanitarie, educative - formative, occupazionali e più in generale di inclusione - e rispondere in modo efficace e personalizzato ai bisogni complessi delle persone e delle comunità. Occorre sviluppare paradigmi nuovi di *presa in carico* in grado di rafforzare il raccordo con altri sistemi istituzionali interessati: giudiziario, dell'istruzione e della formazione, delle politiche del lavoro e delle politiche abitative.

Al fine di rafforzare l'integrazione tra gli strumenti e le risorse a disposizione per risposte efficaci ai bisogni sociali, è determinante investire nel lavoro di rete ed in particolare sostenere la costituzione ed operatività di Reti di indirizzo e Reti di intervento. Con il Decreto Ministeriale n. 93 dell'11 giugno 2024 il Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato le Linee Guida per la costruzione di Reti di servizi per l'attuazione dell'ADI.

Sebbene tale documento prenda a riferimento la misura specifica dell'assegno di inclusione, la sua portata travalica i confini della misura ADI, in quanto il lavoro di Rete è necessario in tutti i contesti in cui la presenza di bisogni complessi renda opportuna la presa in carico della persona o del nucleo familiare adottando un approccio olistico. Nonostante nelle linee guida non siano trattati altri campi di integrazione tra politiche pubbliche, le indicazioni proposte possono applicarsi ad un contesto più generale di rafforzamento del sistema integrato dei servizi sociali. All'interno dei lavori della *Rete della Protezione e dell'Inclusione Sociale* si potrà, pertanto, promuovere le Linee guida che facciano riferimento ai diversi ambiti di applicazione, con la previsione di una più ampia collaborazione tra servizi territoriali e l'attuazione del modello operativo delle Equipe multidisciplinari agli interventi rivolti a tutte le tipologie di soggetti fragili e vulnerabili, indipendentemente dallo strumento che si utilizza e dalla cornice programmatica e finanziaria di riferimento, assicurando il pieno coinvolgimento, in coerenza con quanto previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 147/2017, dei rappresentanti dei soggetti istituzionalmente impegnati nelle misure di inclusione e attivazione dei soggetti fragili e vulnerabili. Nell'ambito delle citate attività, volte all'ampliamento della portata delle linee guida Reti, potranno essere anche individuate soluzioni idonee a garantire, nel rispetto della normativa in materia di privacy e di trattamento dei dati personali, lo scambio, anche mediante interoperabilità dei sistemi informativi, di informazioni sui beneficiari degli interventi tra servizi coinvolti a vario titolo nelle diverse attività delle equipe multidisciplinari. Le citate linee guida rappresentano un orientamento comune a livello nazionale ma potranno trovare una maggiore specificazione nonché una precisa declinazione a livello regionale e locale e/o di Ambito, nel rispetto di specificità, delle risorse, degli assetti organizzativi e normativi che caratterizzano ciascun territorio.

1.3. La riforma della normativa in materia di disabilità

1.3.1 La Legge 227/2021, il D.lgs. n. 62/2024 ed il Piano d'azione nazionale per la promozione dei diritti delle persone con disabilità

La riforma della normativa in materia di disabilità, avviata con la Legge 22 dicembre 2021, n. 227 e attuata con il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, rappresenta uno dei passaggi più significativi del processo di revisione del sistema nazionale di tutela delle persone con disabilità. La legge delega ha affidato al Governo il compito di riordinare la materia in coerenza con i principi costituzionali e con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, superando un impianto frammentato e spesso centrato prevalentemente su criteri sanitari. La riforma si colloca inoltre nel quadro degli obiettivi del PNRR e segna il passaggio verso un modello fondato sulla persona, sui suoi diritti e sulla costruzione di percorsi personalizzati di inclusione.

Il D.lgs n. 62/2024 costituisce il nucleo operativo della riforma. Il provvedimento normativo ridefinisce la condizione di disabilità in termini funzionali e relazionali, riconoscendo che la limitazione deriva dall'interazione tra compromissioni durature e barriere di diversa natura che ostacolano la piena partecipazione alla vita sociale. In questo quadro assume rilievo centrale la valutazione di base, finalizzata ad accertare la condizione di disabilità, e la successiva valutazione multidimensionale, orientata alla costruzione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato. Tale impostazione rafforza il principio di autodeterminazione, perché attribuisce alla persona con disabilità un ruolo attivo nella definizione dei propri obiettivi, dei sostegni necessari e delle scelte che incidono sulla propria esistenza.

La riforma introduce anche il tema dell'accomodamento ragionevole, quale strumento essenziale per garantire l'effettività dei diritti nei diversi contesti di vita. Non si tratta di una misura accessoria, ma di un principio di adattamento concreto dell'ambiente, dell'organizzazione dei servizi e delle risposte amministrative alle esigenze della persona. In questa prospettiva, la nuova disciplina rafforza il legame tra accertamento della disabilità, presa in carico, progettazione personalizzata e inclusione, con implicazioni dirette per i servizi sociali, socio-sanitari, scolastici e lavorativi. Il passaggio da una logica prestazionale a una logica abilitante rappresenta uno dei tratti più innovativi dell'intervento normativo.

Accanto alla riforma legislativa, il "Piano d'azione per la promozione dei diritti e l'inclusione delle persone con disabilità" costituisce lo strumento di indirizzo e coordinamento delle politiche pubbliche. Il Piano, approvato dall'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e adottato con Decreto del Presidente della Repubblica del 12/03/2026, si articola in sette aree di intervento e in 66 linee di azione, con l'obiettivo di promuovere l'accessibilità universale, rafforzare la partecipazione, migliorare i servizi e sostenere l'inclusione in tutti gli ambiti di vita. La sua funzione è eminentemente programmatica: definisce priorità, orienta la governance multilivello e offre alle amministrazioni un quadro di riferimento comune per l'attuazione coerente delle politiche.

Nel complesso, la legge 227/2021, il D.Lgs. 62/2024 e il Piano d'azione nazionale delineano un sistema di intervento più organico, integrato e centrato sui diritti. La riforma non si limita a modificare definizioni o procedure, ma propone un nuovo paradigma istituzionale in cui la persona con disabilità è titolare di diritti esigibili, di un progetto di vita costruito con il proprio contributo e di una rete di sostegni capace di accompagnarne la partecipazione piena e autonoma alla comunità.

1.3.2 Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari: la disciplina del caregiver familiare

Il 6 febbraio 2026 è stato presentato alla Camera il DDL, n. 2789 denominato "Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari". Il disegno di legge, approvato dal Governo, mira a colmare una lacuna strutturale dell'ordinamento italiano, già sanzionata dal Comitato ONU sui diritti delle persone con disabilità: l'assenza di una tutela giuridica organica del caregiver familiare viola, infatti, gli obblighi assunti con la ratifica della Convenzione ONU del 2006. Ovviamente, siamo in presenza di una proposta di legge che deve ancora completare tutto l'iter di approvazione in Parlamento.

Il lavoro di cura svolto in ambito familiare rappresenta una componente essenziale del sistema di welfare perché contribuisce in modo determinante alla tenuta dei percorsi di assistenza delle persone anziane non autosufficienti, delle persone con disabilità e, più in generale, di tutti coloro che necessitano di supporto continuativo nella vita quotidiana. Negli ultimi anni, il tema è progressivamente entrato nell'agenda istituzionale fino all'approvazione, da parte del Governo, di un disegno di legge specificamente dedicato ai caregiver familiari, con l'obiettivo di definire una disciplina più chiara e coerente rispetto a un ruolo che, nella pratica, si colloca all'intersezione tra cura, inclusione sociale e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Il disegno di legge si inserisce in un percorso normativo più ampio, volto a superare la frammentazione e fornire una cornice unitaria di riconoscimento. Il testo, come illustrato dal Ministero per le Disabilità, mira a identificare i caregiver familiari in base all'intensità dell'assistenza prestata, distinguendo diverse situazioni di bisogno e prevedendo misure proporzionate al carico assistenziale. Questo approccio consente di coniugare il principio di equità con quello di appropriatezza, evitando soluzioni indistinte e valorizzando

invece la personalizzazione degli interventi. Il caregiver, in questa prospettiva, non è soltanto un soggetto che presta aiuto in modo informale, ma un attore del sistema di welfare territoriale, la cui funzione deve essere riconosciuta nella programmazione degli interventi sociali e sociosanitari.

Sul piano delle tutele, il provvedimento introduce un insieme articolato di misure che incidono sia sulla dimensione economica sia su quella organizzativa e relazionale. Tra le previsioni più rilevanti si collocano il supporto psicologico, il potenziamento dell'accesso ai servizi, la possibilità di prevedere interventi sostitutivi in caso di emergenza, la promozione di forme di flessibilità lavorativa e l'attivazione di strumenti di conciliazione per i caregiver occupati. Particolare rilievo assume anche la previsione di percorsi dedicati ai giovani caregiver e agli studenti, a conferma del fatto che l'attività di cura può incidere sui processi di formazione, sulla continuità degli studi e sulle traiettorie di inserimento professionale. L'impostazione del disegno di legge non si limita quindi a riconoscere un beneficio economico, ma punta a costruire un sistema di tutele integrate, coerente con la natura complessa e multidimensionale del bisogno di cura.

1.4. Le politiche per le persone anziane

1.4.1 La Legge n. 33/2023 e il D.Lgs 29/2024 ("Decreto Anziani")

Le politiche per le persone anziane rappresentano una delle principali direttrici di sviluppo del welfare pubblico. La Legge 23 marzo 2023, n. 33 e il decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 costituiscono i riferimenti fondamentali della nuova disciplina in materia di politiche in favore delle persone anziane. La riforma si inserisce in un quadro demografico segnato dall'invecchiamento progressivo della popolazione e dalla conseguente necessità di rafforzare risposte pubbliche più coerenti, integrate e appropriate rispetto alla complessità dei bisogni emergenti. Il legislatore ha inteso superare una frammentazione normativa e organizzativa che, per lungo tempo, ha reso disomogenea la presa in carico delle persone anziane, soprattutto in presenza di condizioni di fragilità e non autosufficienza.

La Legge n. 33 del 2023, quale legge delega, definisce i principi e i criteri direttivi per la revisione complessiva della materia, orientando l'intervento pubblico verso un modello centrato sulla persona, sulla continuità delle cure e l'integrazione tra dimensione sociale, sanitaria e sociosanitaria. Il suo impianto valorizza un approccio che non riconduce la persona anziana alla sola condizione di bisogno assistenziale, ma ne afferma il diritto alla partecipazione, alla dignità, all'autonomia e, ove possibile, alla permanenza nel proprio contesto di vita. In questa prospettiva, la riforma assume una portata innovativa rilevante, poiché supera una lettura esclusivamente assistenziale dell'età anziana e ne afferma una considerazione unitaria, orientata alla prevenzione della fragilità, alla continuità delle cure e alla piena inclusione sociale.

Il D.Lgs n. 29 del 2024 rappresenta il principale atto attuativo della delega e traduce i principi della legge in strumenti operativi di governo del sistema. Tra gli elementi di maggiore rilievo figurano la valutazione multidimensionale del bisogno, la definizione di percorsi personalizzati di assistenza, il rafforzamento della domiciliarità e la previsione di strumenti di accesso più semplici e uniformi ai servizi. La riforma promuove inoltre una maggiore integrazione tra i servizi territoriali, con l'obiettivo di garantire risposte più tempestive, coordinate e coerenti con la complessità delle situazioni individuali. Particolare attenzione è dedicata alla prevenzione della fragilità, alla promozione dell'invecchiamento attivo e alla costruzione di reti di sostegno capaci di valorizzare il ruolo della famiglia, della comunità e dei servizi pubblici.

Sul piano della programmazione sociale, la riforma comporta ricadute significative, poiché richiede un rafforzamento della governance multilivello e una più stretta connessione tra programmazione nazionale, regionale e locale. Le amministrazioni sono chiamate a operare in un'ottica di integrazione, monitoraggio e

coordinamento, al fine di assicurare omogeneità nell'accesso alle prestazioni e maggiore efficacia degli interventi. In questo quadro, il D.Lgs n. 29 del 2024 non si limita a riordinare la materia, ma introduce un cambiamento sostanziale nel modo di intendere e organizzare le politiche per le persone anziane, orientandole verso un modello più unitario, personalizzato e centrato sui diritti.

1.5. Il Piano nazionale per la non autosufficienza 2025-2027

Il Piano nazionale per la non autosufficienza 2025-2027 adottato con DPCM del 20 aprile 2026 definisce gli interventi ed i servizi assistenziali diretti e indiretti per le persone con disabilità in condizioni di non autosufficienza fino ai 70 anni di età. La Regione Abruzzo con DGR. n. 606 del 16 settembre 2026 ha recepito il Piano nazionale con il proprio Piano regionale per la non autosufficienza 2026-2028.

Un elemento di particolare rilievo è rappresentato dalla definizione di un sistema di presa in carico che si fonda sulla valutazione multidimensionale del bisogno e sulla progettazione personalizzata. Il Piano valorizza il ruolo delle Unità di valutazione multidimensionale, chiamate a individuare i bisogni, le risorse, i facilitatori e le barriere presenti nei contesti di vita, al fine di predisporre il progetto di assistenza individuale integrata (PAI). Tale processo si coordina con il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato previsto dalla riforma della disabilità, secondo una logica di integrazione tra gli strumenti di presa in carico.

La portata innovativa del Piano emerge anche nella dimensione organizzativa, rafforzando il ruolo dei Punti unici di accesso e ne collega la funzionalità alla presenza di équipe integrate composte da personale sociale e sanitario adeguatamente formato. In tale quadro, il Piano sottolinea l'esigenza di una cooperazione strutturata tra Ambiti territoriali sociali, Case di Comunità, Distretti sanitari e Aziende sanitarie locali, anche attraverso accordi di programma e procedure condivise, con l'obiettivo di rendere omogenea e tempestiva la risposta ai bisogni complessi delle persone anziane.

Particolare attenzione è dedicata anche alle misure di supporto alla vita indipendente, alla prevenzione dell'istituzionalizzazione e al rafforzamento delle reti di prossimità. Il Piano richiama il contributo del volontariato, della solidarietà intergenerazionale e dei servizi di sollievo per le famiglie, includendo interventi come centri diurni, supporti domiciliari e sostituzione temporanea degli assistenti familiari. Si tratta di un'impostazione che amplia la prospettiva della cura, riconoscendo il ruolo della comunità e dei contesti relazionali nella costruzione del benessere della persona anziana.

Sul piano della programmazione, il Piano definisce un quadro attuativo triennale fondato sulla collaborazione tra Stato, Regioni, Ambiti territoriali sociali e servizi sanitari territoriali, con l'obiettivo di assicurare una presa in carico integrata, omogenea e progressiva delle persone anziane non autosufficienti. Il documento richiama la necessità di un coordinamento stabile tra programmazione sociale e sociosanitaria, di un utilizzo integrato delle risorse disponibili e di un monitoraggio degli interventi attraverso strumenti condivisi, così da rafforzare la capacità del sistema di rispondere ai bisogni complessi della popolazione anziana.

1.5.1. Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana 2025-2027

Il Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana 2025-2027 ultrasettantenne, la cui redazione è affidata al *Comitato interministeriale per le politiche in favore delle persone anziane (CIPA)*, e costituisce lo strumento di programmazione destinato alla popolazione anziana non autosufficiente. Il Piano assume come obiettivo centrale la promozione del benessere e della qualità della vita, attraverso interventi orientati a favorire la permanenza al domicilio e il mantenimento del contatto con il contesto sociale e territoriale di riferimento. In questa prospettiva, la domiciliarità non è configurata come soluzione residuale, ma come asse strategico dell'intervento pubblico, da sostenere mediante assistenza domiciliare e sociale integrata con i servizi sanitari, coabitazione sociale, adattamenti dell'abitazione e soluzioni domotiche.

Il Piano si inserisce nel percorso di riforme avviato con la Legge 22 dicembre 2021, n. 227 recante *Delega al Governo in materia di disabilità*, e proseguite con la Legge n. 33/2023, ponendosi in linea di continuità con la programmazione definita dal Piano nazionale per la non autosufficienza (PNNA) 2022-2024 e con il successivo PNNA 2025-2027.

Difatti, l'articolo 2, comma 3, della legge n. 33/2023, in materia di non autosufficienza, dispone una distinta programmazione degli interventi e dei servizi a favore delle persone con disabilità e per le persone anziane, prevedendo l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), con il compito di promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con particolare riguardo alle politiche per la presa in carico delle fragilità e della non autosufficienza.

Il CIPA adotta, infatti – con cadenza triennale, e aggiornamento annuale, nonché previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentite le parti sociali, le associazioni di settore e le associazioni rappresentative delle persone in condizioni di disabilità – il *Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana* ed il *Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana*. Tale Piano, pertanto, con specifico riferimento alla possibilità di utilizzo delle risorse disponibili, è rivolto esclusivamente alle persone anziane non autosufficienti che abbiano compiuto 70 anni. Le Regioni nell'ambito della programmazione regionale delle risorse del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza assegnate per la programmazione dei Piani regionali per la non autosufficienza 2025-2027, registrate alla Corte dei Conti con DPCM del 20 aprile 2026, ripartiscono risorse specifiche per gli interventi e i servizi del *Piano regionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana 2025-2027*.

1.6. Le programmazioni settoriali

1.6.1. Il Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2024-2026 e programmazione 2027-2029

La Rete della protezione e dell'inclusione sociale, ai sensi dell'articolo 21, comma 6, lettera b) del D. Lgs. n. 147/2017, è responsabile anche dell'elaborazione del nuovo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, che costituisce il terzo capitolo del Piano Nazionale dei Servizi e degli Interventi Sociali 2024-2026, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Il Fondo Povertà è stato istituito ai sensi dell'art. 1, comma 386, della L. 28.12.2015, n. 208. Il piano di contrasto alla povertà 2024-2026 si inserisce in un quadro normativo di riforma che è stato avviato con il D.L. 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazioni dalla legge n. 85/2023, con la quale è stato abrogato lo strumento del Reddito di cittadinanza e sono state introdotte due

nuove misure di contrasto alla povertà: il Supporto alla formazione e al lavoro (SFL) e l'Assegno di Inclusione (ADI).

Una importante novità riguardante l'impiego del Fondo Povertà è stata introdotta dall'articolo 6, comma 9 del D.L. 48/2023. Tale norma, nel confermare l'utilizzo del Fondo per il potenziamento dei servizi di presa in carico e delle relative prestazioni di assistenza, ne estende l'applicazione non solo ai beneficiari dell'Assegno di inclusione ma anche ai nuclei familiari e ai singoli individui che versano in analoghe condizioni di disagio sociale ed economico.

Ai sensi dell'art. 7, comma 9, del sopra citato D.Lgs. 147 del 2017, nell'ambito della quota del Fondo povertà viene riservato in ambito nazionale un ammontare pari a 20 milioni di euro annui per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora. Con l'articolo 1, comma 170 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e ss. mm. ii, sono stati definiti LEPS il Pronto intervento sociale e i Servizi per il riconoscimento della residenza fittizia alle persone senza dimora.

La nuova programmazione nazionale (PNISS 2027-2029) e regionale (PSR 2027-2029) prevede il consolidamento delle modalità attuative e degli interventi del piano per la lotta alla povertà e contrasto all'esclusione sociale 2024-2026, predisposti dal competente servizio regionale attraverso apposite linee di indirizzo nazionali e regionali, che vengono recepite dagli ambiti distrettuali sociali attraverso l'approvazione e validazione regionale dei *Piani di Attuazione Locale* (PAL) per l'utilizzo della *Quota Servizi* e delle risorse specifiche per la *Povertà Estrema*.

1.6.2. Il Piano nazionale per la famiglia 2025-2027

Il Piano nazionale degli interventi in favore della famiglia è finanziato con il Fondo per le politiche della Famiglia istituito con Legge 4 agosto 2006 n. 248 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e disciplinato dall'art. 1, commi 1250, 1251, 1252 e 1254 della legge 27 dicembre 2026, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e ss.mm.ii. La nuova programmazione nazionale 2025-2027 delle politiche nazionali per la famiglia ha inteso rafforzare le azioni territoriali a favore della famiglia prioritariamente su due linee di intervento:

a) il rafforzamento delle azioni di supporto ai nuclei familiari con particolare attenzione alla natalità e al sostegno alla maternità;

b) il potenziamento delle funzioni dei Centri per la famiglia di cui all'art. 1250, lettera e) bis, della legge 296/2006, come aggiornato dall'art. 33 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 2 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con legge n. 159/2023. L'Obiettivo generale del Piano 2025-2027 è quello di migliorare l'accesso e l'esigibilità dei servizi, mediante adeguate attività di informazione e comunicazione volte a:

- sostenere e accompagnare il benessere delle relazioni intra ed extra familiari, con una particolare attenzione alla gestione delle conflittualità familiari e genitoriale;
- promuovere la genitorialità e rafforzare le competenze educative dei genitori ed in ambito familiare nel processo di crescita verso l'autonomia dei minori;
- favorire un maggiore protagonismo delle famiglie e delle loro associazioni, tramite la creazione di reti sociali sul territorio e la promozione di esperienze di cittadinanza attiva.

Obiettivi da realizzare attraverso i Piani per la Famiglia locali con azioni implementate su due Macro-Aree di intervento:

- Macro Area 1: Centri per la Famiglia;
- Macro Area 2: Attività a favore delle famiglie e delle responsabilità genitoriali, che prevedono i "buoni fornitura" e il "bonus nascita, affidamento o adozione". Quest'ultimo provvedimento non è

applicabile ai residenti regionali dei Comuni di cui all'allegato A della D.G.R. 21 febbraio 2023, n. 85 che hanno già ricevuto l'assegno di natalità di cui all'art. 2 della L.R. 32/2021 entro la medesima annualità di competenza.

1.6.3. Le Politiche giovanili

Le politiche giovanili in Italia rappresentano un settore relativamente recente rispetto alle altre politiche pubbliche. Esse si fondano sul principio della competenza concorrente tra Stato-Regioni e sul principio della sussidiarietà orizzontale con il coinvolgimento delle organizzazioni giovanili e degli enti del terzo settore.

A livello centrale, l'elaborazione ed il coordinamento delle politiche giovanili sono di competenza del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito con il DPCM 21 giugno 2012. A livello territoriale, invece, la pianificazione e l'attuazione degli interventi è di competenza regionale e delle Province autonome. Le azioni promosse dal Dipartimento e dagli organi periferici si rivolgono a giovani di età compresa tra i 14 ed i 35 anni, in base alle singole misure. A livello normativo, il 22 dicembre 2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge delega al Governo in materia di politiche giovanili e di Servizio civile universale, per il quale è stato avviato l'iter parlamentare per l'approvazione. Il disegno di legge prevede la revisione della normativa del Servizio Civile Universale, la semplificazione e il riordino delle politiche nazionali per i giovani, nonché misure volte a ridefinire la cornice della Carta Giovani Nazionale, istituire un Osservatorio Permanente sulle politiche giovanili ed elaborare una vera e propria strategia nazionale per i giovani finalizzata a definire priorità strategiche, obiettivi e linee di intervento. Attualmente, la strategia nazionale per i giovani è definita nell'Intesa tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali concernente la ripartizione del «Fondo per le politiche giovanili» per gli anni 2024, 2025, e 2026, approvata dalla Conferenza Unificata il 17 ottobre 2024. L'Intesa costituisce un Accordo di ripartizione del Fondo tra Stato, Regioni, Province autonome e il sistema delle Autonomie locali. Il Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili (FNPG), istituito dall'articolo 19, comma 2, del Decreto-Legge 223/2006, rappresenta uno degli strumenti principali delle politiche giovanili in Italia. Esso è finanziato dalla legge di bilancio dello Stato ed è gestito dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale. Il Servizio Civile Universale rappresenta una delle misure con maggiore impatto a livello nazionale. Nato nel 2001 con la Legge n. 64/2001 sotto la denominazione di Servizio Civile Nazionale, rappresenta la massima espressione di difesa non armata e non violenta della Patria, principio sancito dall'articolo 52 della Costituzione. Nel corso degli anni, il Servizio civile si è evoluto fino a diventare Servizio Civile Universale con la Riforma introdotta dal Decreto Legislativo n.40 del 2017. Il Servizio civile universale rappresenta un'importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per le ragazze e i ragazzi di età compresa tra i 18 e 28 anni in molteplici settori di intervento in Italia o all'estero, per un periodo di tempo che va dagli 8 ai 12 mesi. Al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale compete l'attività di programmazione e di rilevazione dei prevalenti fabbisogni, mediante il Piano triennale, suscettibile ad aggiornamento annuale. Le Regioni e le Province autonome partecipano alla realizzazione degli interventi di servizio civile universale nei rispettivi ambiti di competenza, nel rispetto della programmazione stabilita dallo Stato.

Il Servizio Civile Universale prende forma attraverso la pubblicazione, da parte del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, di apposite Circolari finalizzate alla presentazione di programmi di intervento da parte degli Enti iscritti all'Albo Unico del Servizio Civile Universale. A seguito della valutazione dei programmi presentati, viene predisposta una graduatoria sulla base della quale sono finanziati i progetti ammessi, nei limiti delle risorse annualmente stanziato dallo Stato. Il numero dei volontari messi a bando è infatti subordinato alle risorse finanziarie definite dalla programmazione annuale del Fondo Nazionale per il Servizio Civile Universale. Inoltre, per far fronte ai nuovi bisogni sociali, occupazionali e territoriali, il Dipartimento promuove programmi sperimentali e tematici in sinergia con

altri Ministeri e amministrazioni centrali; tra questi rientrano, ad esempio, il Servizio Civile Digitale, il Servizio Civile Ambientale e il Servizio Civile Agricolo. Un importante strumento messo a disposizione dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale è lo spazio digitale GIOVANI2030, portale sempre aggiornato sulle opportunità in diversi campi: lavoro, volontariato, formazione, educazione, cultura, iniziative e incentivi. All'interno del portale digitale è possibile inoltre accedere alla Carta Giovani Nazionale, strumento digitale per le ragazze e i ragazzi tra i 18 e i 35 anni residenti in Italia, che consente l'accesso agevolato a beni, servizi, esperienze e opportunità. La Carta Giovani è una carta virtuale, accessibile tramite SPID sull'App IO, che consente ai giovani di acquistare beni e usufruire di servizi, agevolazioni e percorsi dedicati messi a disposizione da operatori pubblici e privati partner del progetto. Nell'attuale strategia nazionale, sancita dall'Intesa approvata il 17 ottobre 2024, si attribuisce particolare attenzione all'accesso dei giovani al mondo del lavoro. Le politiche giovanili in materia di educazione all'imprenditorialità si rivolgono nei contesti formali principalmente a studenti della scuola primaria e secondaria, attraverso Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), nei contesti non formali a studenti universitari e giovani. In questo ambito, l'Italia adotta il framework europeo EntreComp, quale riferimento per lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e trasversali. Tra le misure volte a supportare i giovani imprenditori ad avviare nuove attività vi sono: "Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero", che favorisce la creazione e lo sviluppo di micro e piccole imprese giovanili e femminili, "Resto al Sud", incentivo gestito da Invitalia per sostenere nuove attività imprenditoriali e professionali nel Mezzogiorno e nelle aree del cratere sismico del Centro Italia e "Smart&Start Italia" che sostiene startup innovative ad alto contenuto tecnologico con finanziamenti a tasso zero fino al 90% per imprese composte da giovani under 36, donne o ricercatori italiani rientrati dall'estero. La crescita delle ragazze e dei ragazzi è sostenuta da numerose iniziative europee. Il programma Erasmus+, rappresenta il programma europeo per l'apprendimento permanente, la comprensione interculturale e per lo sviluppo di competenze personali e professionali, prevedendo contributi economici per viaggio, vitto e alloggio. I Centri risorse SALTO Gioventù supportano la qualità dei progetti e la valorizzazione dell'apprendimento non formale tramite lo strumento Youthpass. La qualità delle esperienze di mobilità è garantita dalle Agenzie Nazionali Erasmus+ e dagli Standard di Qualità Erasmus, che definiscono criteri comuni per assicurare esperienze formative efficaci e coerenti con gli obiettivi europei. A partire dal 1° gennaio 2014, l'Agenzia Italiana per la Gioventù opera come ente attuatore del Programma ERASMUS+ per il settore gioventù. Dal dicembre 2018 gestisce inoltre il Corpo Europeo di Solidarietà (ESC), offrendo ai giovani dai 18 ai 30 anni opportunità di lavoro, tirocinio e volontariato, sia in Italia che all'estero.

1.6.4.Prevenzione e contrasto alla violenza di genere

Il sistema italiano di prevenzione e contrasto della violenza di genere si fonda su un quadro normativo articolato e progressivamente rafforzato, il cui principale riferimento internazionale è rappresentato dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, adottata a Istanbul l'11 maggio 2011. L'Italia, tra i primi Paesi europei, ha ratificato tale Convenzione con la legge 27 giugno 2013, n. 77, assumendo un impegno giuridicamente vincolante fondato su prevenzione, protezione e sostegno alle vittime, perseguimento degli autori dei reati e integrazione delle politiche pubbliche. In ambito europeo, la Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, costituisce il primo strumento dell'Unione europea volto a definire norme minime comuni per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica, con termine di recepimento fissato al 14 giugno 2027.

Negli ultimi anni, il legislatore nazionale è intervenuto con crescente sistematicità, dando vita a un corpus normativo via via più strutturato. Un primo intervento organico è rappresentato dal decreto-legge n. 93/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119/2013, che ha introdotto misure di tutela penale,

strumenti di prevenzione e il rafforzamento delle strutture di soccorso e assistenza alle vittime. Successivamente, la legge n. 69/2019, cosiddetta “Codice Rosso”, ha rafforzato la tempestività della risposta giudiziaria, mentre la legge 24 novembre 2023, n. 168, ha ulteriormente potenziato gli strumenti di protezione delle vittime, introducendo misure più incisive sul piano preventivo e processuale. A tale percorso si affianca la legge n. 53/2022, che ha posto le basi per un sistema informativo interministeriale dedicato al monitoraggio statistico del fenomeno. Più di recente, la legge 2 dicembre 2025, n. 181, ha introdotto nell’ordinamento il delitto autonomo di femminicidio, rafforzando ulteriormente il sistema di tutela penale

Lo strumento centrale di programmazione è rappresentato dal Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne e la violenza domestica 2025-2027, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità. Il Piano delinea un quadro strategico-programmatico articolato in quattro assi di intervento e si colloca in un sistema di coerenza con la Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e con la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2021-2027, in raccordo con l’Obiettivo 5 dell’Agenda ONU 2030. Le risorse finanziarie a sostegno degli interventi sono a valere principalmente sul Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità e sono destinate, tra l’altro, al finanziamento delle Regioni per l’assistenza e il sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, mediante la rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e delle case rifugio.

La governance del sistema fa capo al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui la legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) ha affidato l’istituzione e il coordinamento di una Cabina di regia interistituzionale e dell’Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica. Quest’ultimo è incaricato del monitoraggio, della valutazione degli interventi, dell’individuazione delle buone pratiche e del raccordo tra i diversi livelli istituzionali. A livello territoriale, il modello si articola nelle reti territoriali antiviolenza, che garantiscono l’integrazione tra i servizi di prevenzione, protezione e contrasto operanti localmente, inclusi i Centri antiviolenza (CAV), le Case rifugio (CR) e i Centri per uomini autori di violenza (CUAV), i cui requisiti minimi sono stati ridefiniti con l’Intesa in Conferenza Unificata del 14 settembre 2022. Completa l’architettura istituzionale la Commissione parlamentare bicamerale di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere, istituita con legge 9 febbraio 2023, n. 12, con funzioni di controllo e indirizzo parlamentare.

1.6.5 Il Sistema integrato educazione ed istruzione 0-6. Il Piano di azione pluriennale (D.Lgs 65/2017)

Il *Piano di azione nazionale pluriennale per il sistema 0-6 anni* è lo strumento del Ministero dell'Istruzione che programma, ai sensi del D.lgs 65/2017, le politiche e assegna i finanziamenti per i servizi educativi e le scuole dell'infanzia dedicate ai bambini dalla nascita fino a sei anni.

Aree di intervento

- Edilizia e sicurezza. Finanziamenti per costruire nuove strutture, ristrutturare gli edifici esistenti, metterli in sicurezza e migliorare il risparmio energetico.
- Gestione e costi. Risorse per sostenere le spese di gestione dei servizi educativi, con l'obiettivo di abbassare le rette per le famiglie e migliorare la qualità dell'offerta.
- Formazione del personale. Fondi dedicati all'aggiornamento continuo di docenti ed educatori e alla creazione di coordinamenti pedagogici territoriali.

Il riparto del finanziamento assegnato alle regioni ed Enti Locali

Il piano è alimentato dal Fondo nazionale per il sistema integrato 0-6. Le risorse statali vengono ripartite ogni anno tra le Regioni, le quali a loro volta programmano e assegnano i fondi direttamente agli enti locali e ai Comuni attraverso gli ATS per:

- interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione, edilizia, messa in sicurezza, risparmio energetico di edifici pubblici che accolgono scuole e servizi per l'infanzia;
- finanziamento di spese di gestione delle scuole e dei servizi educativi per l'infanzia, per abbassarne i costi per le famiglie e migliorarne l'offerta;
- interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente e promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali.

Il Decreto Ministeriale n. 7 del 17 gennaio 2025 di riparto è stato registrato dagli organi di controllo e ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano le risorse del Fondo nazionale per il sistema integrato zero-sei dell'esercizio finanziario 2025.

1.6.6 Il Piano di Azione Nazionale Dipendenze (PAND) 2022-2025

Il Piano di Azione Nazionale Dipendenze (PAND) 2022-2025 è stato elaborato dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, a seguito della VI Conferenza Nazionale sulle Dipendenze «Oltre le fragilità», svoltasi a Genova il 27 e 28 novembre 2021. Il documento è stato costruito attraverso un processo partecipativo che ha coinvolto le amministrazioni e i principali soggetti pubblici e privati operanti nel settore e si richiama alla Strategia dell'Unione europea in materia di droga e al relativo Piano d'azione 2021-2025.

Il PAND si articola in tre linee strategiche: la riduzione della domanda, attraverso la prevenzione, il trattamento e l'assistenza; la riduzione dell'offerta; il contrasto dei danni connessi alle dipendenze. Le linee comprendono undici obiettivi strategici, declinati in priorità, azioni, risultati attesi e indicatori, e sono integrate da settori trasversali relativi alla governance, alla formazione e alla ricerca, alle popolazioni specifiche, al monitoraggio e alla comunicazione. Il documento estende inoltre, per la prima volta, la propria attenzione alle dipendenze comportamentali, rilevandone la crescente importanza e la necessità di rafforzare la conoscenza del fenomeno.

Per la programmazione sociale assume particolare rilievo l'obiettivo dedicato al potenziamento dei percorsi di inclusione sociale e lavorativa. Il Piano promuove lo sviluppo delle reti territoriali e dei Piani locali dipendenze, il rafforzamento dell'integrazione sociosanitaria e delle equipe multiprofessionali, nonché la sperimentazione di strumenti ispirati al budget di salute. Sono inoltre richiamati il ruolo della cooperazione sociale e dell'impresa sociale nei percorsi di inserimento lavorativo e la rilevanza della condizione abitativa nei processi di riabilitazione e inclusione.

Tra i risultati attesi, il documento indicava l'approvazione del PAND in sede di Conferenza unificata e il successivo recepimento da parte delle Regioni e delle Province autonome. Non risulta, tuttavia, che il relativo iter formale di approvazione sia stato perfezionato. Il confronto nazionale è stato successivamente riaperto dalla VII Conferenza Nazionale sulle Dipendenze, svoltasi a Roma il 7 e 8 novembre 2025, al termine di un percorso preparatorio articolato in tavoli tecnici tematici e conclusa con un rapporto nel quale sono raccolte le proposte operative emerse dal confronto.

Nel quadro nazionale si collocano inoltre l'articolo 28 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, che ricomprende l'assistenza alle persone con dipendenze patologiche nei Livelli essenziali di assistenza, e il Fondo per le dipendenze patologiche, istituito dall'articolo 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, con una dotazione di 94 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. I criteri di riparto

sono stati definiti con il decreto del Ministro della salute 10 luglio 2025 e il successivo decreto del 1° agosto 2025 ha disposto il riparto tra le Regioni per il triennio 2025-2027. Per il Piano regionale dipendenze 2025-2027 si rinvia al paragrafo 2.1.7 e, per l'integrazione tra gli Ambiti Distrettuali Sociali e i servizi per le dipendenze, al paragrafo 5.3.3.4.

1.6.7 Il Piano di Azioni Nazionale per la salute mentale (PANSM) 2025-2030

Il Piano di azioni nazionale per la salute mentale (PANSM) 2025-2030 è stato approvato con l'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 29 dicembre 2025 (Rep. atti n. 177/CU), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2026, Supplemento ordinario n. 6. Predisposto dal Tavolo tecnico per la salute mentale, istituito con decreto del Ministro della salute 27 aprile 2023, il documento aggiorna, a distanza di oltre un decennio, il precedente Piano approvato con l'Accordo del 24 gennaio 2013 (Rep. atti n. 4/CU) e si colloca nel quadro tracciato dalla legge 13 maggio 1978, n. 180 e dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833. L'Accordo impegna le Regioni, le Province autonome e gli enti locali a recepirne i contenuti con propri provvedimenti.

Il Piano è articolato in sei capitoli, dedicati rispettivamente ai percorsi di promozione, prevenzione e cura; alla salute mentale nell'infanzia e nell'adolescenza e alla transizione verso i servizi per l'età adulta; alla tutela delle persone detenute o autrici di reato affette da disturbi mentali; al risk management e alla sicurezza; all'integrazione sociosanitaria; alla formazione e alla ricerca. Per ciascuna area sono individuati obiettivi, azioni, soggetti coinvolti e indicatori, secondo un'impostazione orientata al recepimento regionale e al monitoraggio dei risultati.

Il PANSM considera la salute mentale un bene comune, non riducibile alla sola assenza di malattia psichiatrica, ma comprensivo del benessere psicologico, emotivo e sociale. Assume come riferimenti il modello biopsicosociale e la prospettiva One Health/One Mental Health, che riconoscono l'interazione tra fattori biologici, psicologici, sociali, ambientali e culturali. Il modello organizzativo di riferimento è il Dipartimento di salute mentale integrato e inclusivo, fondato sulla centralità della persona e sul coinvolgimento della famiglia. Le azioni riguardano l'intero ciclo di vita e attribuiscono particolare rilievo alla promozione e alla prevenzione, all'intervento precoce, alla personalizzazione dei percorsi e alla continuità delle cure, soprattutto nella transizione dall'età evolutiva a quella adulta.

Per la programmazione sociale assume particolare rilievo il capitolo dedicato all'integrazione sociosanitaria. Il Piano riconosce l'incidenza dei determinanti sociali sulla salute mentale e la necessità di coinvolgere, oltre ai servizi sanitari, i sistemi sociale, educativo, formativo e lavorativo e le risorse della comunità. In tale quadro promuove il budget di salute, il supporto all'abitare, i percorsi di inclusione lavorativa, il supporto tra pari, la prescrizione sociale e le iniziative di contrasto allo stigma, anche attraverso la collaborazione con gli Enti del Terzo settore. Il raccordo tra tali indirizzi e la programmazione sociale regionale è sviluppato nel paragrafo 5.3.3.5.

Successivamente all'approvazione del Piano, l'articolo 1, commi 344-347, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha destinato alla sua attuazione una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard pari a 80 milioni di euro per il 2026, 85 milioni per il 2027, 90 milioni per il 2028 e 30 milioni annui a decorrere dal 2029. Per il triennio 2026-2028 il 30% delle risorse è destinato alle azioni di prevenzione, mentre 30 milioni di euro annui sono riservati all'assunzione a tempo indeterminato di personale sanitario e sociosanitario da destinare ai servizi di salute mentale. La medesima legge prevede il monitoraggio del recepimento del PANSM nella pianificazione regionale e del raggiungimento degli obiettivi strategici nazionali.

1.6.8 Il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2026-2031

Con Intesa Stato-Regioni del 21 maggio 2026 è stato adottato il nuovo Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2026-2031.

Il Piano rappresenta uno strumento strategico fondamentale per la programmazione, su tutto il territorio nazionale, degli interventi di promozione della salute e prevenzione per i prossimi anni.

Tutte le Regioni e Province Autonome dovranno ora redigere e adottare i propri Piani Regionali della Prevenzione (PRP), la cui valutazione rientra tra gli adempimenti previsti dal sistema di verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

Rispetto ai precedenti Piani, il PNP 2026-2031 prevede un rafforzamento delle risorse dedicate alla prevenzione, con ulteriori 50 milioni di euro stanziati per il 2026 a sostegno delle attività preventive territoriali e degli adempimenti previsti dall'Intesa Stato-Regioni.

Il PNP 2026-2031, in continuità con il precedente, conferma l'approccio One Health come principio guida delle politiche di prevenzione, promuovendo una visione integrata della salute umana, ambientale e animale. Al centro del Piano anche l'intersectorialità e il rafforzamento degli interventi nei diversi contesti di vita e di lavoro, lungo tutto il corso della vita, per rendere la prevenzione più efficace ed equa su tutto il territorio nazionale.

Il nuovo Piano intende rafforzare l'uniformità degli interventi di prevenzione su tutto il territorio nazionale. Le Regioni perseguiranno obiettivi predefiniti e vincolanti per 14 aree tematiche, a partire dagli screening oncologici con particolare riferimento all'ampliamento graduale dello screening colorettole alla fascia 70-74 anni e dello screening mammografico tra 45-49 e 70-74 anni.

Tra le principali novità del nuovo Piano vi è il rafforzamento del coordinamento delle politiche di prevenzione, con un modello organizzativo strutturato a livello nazionale, regionale e locale, pensato per rendere gli interventi più efficaci e integrati. In tale prospettiva è prevista l'istituzione di un Gruppo di coordinamento del Piano, composto da istituzioni sanitarie centrali e regionali impegnate nella prevenzione e promozione della salute, e di un Tavolo interistituzionale, composto da Ministeri ed Enti di vari settori, coinvolti negli obiettivi del Piano nazionale e dei Piani regionali, secondo il modello della "Salute in tutte le politiche".

Sono sette le aree di intervento prioritarie per la salute pubblica individuate nel PNP 2026-2031:

- Malattie croniche non trasmissibili
- Dipendenze e problemi correlati
- Incidenti stradali e domestici
- Salute, sicurezza e benessere dei lavoratori
- Ambiente, clima e salute
- Malattie infettive prioritarie
- Sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria

E' previsto inoltre l'avvio di una collaborazione con Agenas per la definizione di standard di riferimento dei Dipartimenti di prevenzione per migliorare l'efficienza anche con una adeguata dotazione di personale, nonché di un progetto, nell'ambito del Programma CCM (Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie) per la valutazione delle ricadute economiche degli interventi di prevenzione sanitaria e di promozione della salute.

1.6.9 Il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori 2025-2027

Il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori 2025-2027 è stato approvato dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile nella seduta plenaria del 16 settembre 2025. L'Osservatorio è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38, che ha inserito il comma 1-bis nell'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, e opera nell'ambito del Dipartimento per le politiche della famiglia. Il Piano costituisce il principale documento programmatico nazionale in materia e dà continuità al precedente Piano nazionale 2022-2023, tenendo conto degli esiti della relativa attività di monitoraggio.

La cornice di riferimento è definita dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata con la legge 27 maggio 1991, n. 176, dalla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, definita a Lanzarote il 25 ottobre 2007 e ratificata con la legge 1° ottobre 2012, n. 172, e dalla direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Ai sensi del regolamento istitutivo dell'Osservatorio, il Piano costituisce parte integrante del 6° Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2025-2027, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2025.

Il documento riconduce le proprie undici azioni, da realizzare entro il 2027, alle tre aree strategiche della Prevenzione, dell'Educazione e della Salute. L'area Prevenzione comprende la definizione di standard formativi nazionali per gli operatori che lavorano a contatto con i minorenni, lo sviluppo di strumenti operativi nei contesti frequentati da bambini e ragazzi, il rafforzamento delle competenze delle famiglie e l'integrazione del patrimonio informativo dell'Osservatorio. L'area Educazione riguarda la sistematizzazione delle informazioni sui pericoli online e offline e la promozione di patti educativi digitali territoriali. L'area Salute comprende lo studio dei rischi connessi all'accesso alla Rete, la ricognizione delle buone pratiche e l'elaborazione di linee di orientamento per la diagnosi e la presa in carico dei minorenni vittime, nonché per la presa in carico e il trattamento dei minorenni autori di reato. Un'ulteriore azione, di carattere trasversale, è dedicata alla promozione internazionale del modello italiano di prevenzione e contrasto.

Tra gli elementi qualificanti del Piano rientra il rafforzamento dei sistemi di tutela dell'infanzia nei contesti frequentati dai minorenni. A tale scopo, il documento promuove l'adozione, da parte delle organizzazioni pubbliche e private che operano a contatto con bambini e ragazzi, di codici di condotta, misure di reclutamento sicuro, formazione del personale e procedure interne di segnalazione volte a favorire l'emersione precoce delle situazioni di abuso, anche tra pari. La rete integrata di protezione coinvolge, secondo le rispettive competenze, istituzioni scolastiche e sanitarie, servizi sociali e socioeducativi, autorità giudiziaria, Forze dell'ordine, famiglie e organizzazioni della società civile. Il Piano riconosce espressamente l'importanza del lavoro delle équipes multidisciplinari territoriali negli Ambiti territoriali sociali, secondo quanto previsto dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026.

Le azioni sono formulate in modo da risultare concrete, praticabili, sostenibili e valutabili entro il periodo di vigenza del Piano, con l'individuazione dei soggetti coinvolti e di indicatori di processo, di risultato e di impatto. Per la programmazione sociale regionale assumono particolare rilievo la formazione continua degli operatori, la capacità dei servizi di riconoscere precocemente i segnali di rischio e di favorire l'emersione delle situazioni di abuso, la tempestività e la continuità della presa in carico dei minorenni vittime e la prevenzione del rischio di vittimizzazione secondaria.

1.7. I Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS)

Il quadro generale di riferimento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS)

Il Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2027-2029 rafforza l'impianto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) individuati nel PNISS 2024-2026. Il fondamento della rilevanza giuridica dei LEPS si rinviene nell'articolo 22 della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e ss. mm. ii. che ha delineato, in forma generica, una serie di ambiti di intervento riconosciuti come livelli essenziali, a cui è cronologicamente seguita la riforma dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione che, nel 2001, ha riservato allo Stato la definizione dei LEPS da assicurare su tutto il territorio nazionale. Nell'ambito della programmazione sociale nazionale e, in particolare, del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 è stato assunto come prioritario, in sede di prima applicazione e in chiave programmatica, un primo gruppo di LEPS, ossia una serie di servizi e prestazioni da riconoscere su tutto il territorio nazionale. Il *Decreto interministeriale del 24 giugno 2025 ha approvato le "Linee guida per la definizione dei modelli organizzativi omogenei degli Ambiti Territoriali Sociali per l'attuazione dei LEPS (Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali)"*, predisposte in attuazione dell'articolo 1, comma 161, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio per il 2022). Le linee guida ricapitolano l'articolazione dei LEPS nella normativa come di seguito rappresentati.

LEPS	Norma di riferimento	Atto di programmazione di riferimento	*Fonti di finanziamento
Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)	Dpcm 5 dicembre 2013, n. 159		
Servizio sociale professionale	Legge di bilancio 178/2020, art. 1, commi 797 -802	Piano nazionale interventi e servizi sociali	Fondo povertà
Pronto intervento sociale	Legge 234/2021, art. 1, comma 170	Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà	Fondo povertà, PN INCLUSIONE
Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa e sostegni in esso previsti	D.L. 48/2023, art. 6, comma 8	Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà	Fondo povertà, FNPS, PN INCLUSIONE; Piano operativo complementare (POC)
Supervisione del personale dei servizi sociali	Legge 234/2021, comma 170	Piano nazionale interventi e servizi sociali	PNRR, FNPS
Servizi sociali per le dimissioni protette	Legge 234/2021, comma 170	Piano sociale nazionale e Piano per le non autosufficienze	PNRR, FNPS, PN INCLUSIONE
Prevenzione	Legge 234/2021,	Piano nazionale	PNRR, FNPS

dell'allontanamento familiare	comma 170	interventi e servizi sociali	
Servizi per la residenza fittizia	La definizione di livello essenziale è riportata nelle schede allegate al piano lotta alla povertà che cita come norma di riferimento la Legge n. 1228/1954 art. 2 e il Dpr 223/1989	Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà	Fondo povertà; PNRR; PN INCLUSIONE
Offerta integrata di interventi e servizi secondo le modalità coordinate definite dalle Regioni e province autonome	D.Lgs. 147/2017 art. 23 comma 54	Piano sociale nazionale punto 1.6 "la governance di sistema e il ruolo degli Ambiti Territoriali Sociali"	FNPS
Incremento Sad	Legge 234/2021, comma 162 lett. a)	Piano nazionale interventi e servizi sociali	FNA
Servizi di sollievo alle famiglie	Legge 234/2021, comma 162 lett. b)	Piano nazionale interventi e servizi sociali	FNA
Servizi di sostegno	Legge 234/2021, comma 162 lett. c)	Piano nazionale interventi e servizi sociali come "servizi per la non autosufficienza"	FNA
Pua integrati e Uvm: incremento operatori sociali	Legge 234/2021, comma 163 (potenziamento risorse professionali)	Piano nazionale interventi e servizi sociali come "servizi per la non autosufficienza"	FNA
Integrazione dell'offerta dei servizi e degli interventi di cui alle aree individuate al comma 162	L. 234/2021 Comma 164	Piano nazionale interventi e servizi sociali	FNA

*Fonti di finanziamento che integrano le risorse regionali e locali, trattandosi di interventi e servizi in settori che rientrano tra le funzioni fondamentali dei Comuni.

Al quadro dei LEPS sopra richiamato, il PNIS 2027-2029, riporta nel dettaglio le disposizioni di legge per il raggiungimento degli obiettivi da parte degli ambiti territoriali sociali.

- le disposizioni del comma 701 che demanda a un DPCM in corso di definizione la determinazione dei livelli di spesa di riferimento e dei criteri di riparto delle risorse. I commi 702-703 disciplinano

monitoraggio e verifica degli obiettivi di servizio, prevedendo eventuali misure correttive in caso di mancato raggiungimento;

- le disposizioni del comma 704 che prevede un rafforzamento finanziario del sistema dei LEP sociali attraverso l'incremento di 200 milioni di euro annui, a decorrere dal 2027, del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi, istituito dall'art. 1, comma 496, lett. a), della Legge 30 dicembre 2023, n. 213. Le risorse sono destinate, in particolare, al finanziamento delle équipe multidisciplinari previste dal comma 700, lettera b), composte da psicologi ed educatori professionali socio-pedagogici operanti negli ATS.
- Il successivo comma 705, disciplina le fonti di finanziamento complessive del Sistema di garanzia dei LEP sociali, prevedendo che esso sia sostenuto dagli stanziamenti già previsti dalla legislazione vigente per le finalità indicate dall'art. 1, commi 162, 163, 169 e 170, della Legge n. 234/2021, nonché dalle risorse del Fondo speciale per l'equità dei servizi istituito dalla Legge n. 213/2023. A tali risorse si aggiunge il concorso finanziario delle amministrazioni regionali e locali, chiamate ad assicurare agli ATS le risorse necessarie al raggiungimento dei livelli di spesa di riferimento, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
- I commi 706-711 introducono un Livello Essenziale delle Prestazioni (LEP) specifico per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni e degli studenti con disabilità, in attuazione dell'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. e del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, integrato e modificato dal Decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, sull'inclusione scolastica. Il LEP garantisce un'assistenza adeguata, stabile e personalizzata, fondata sui principi di inclusione, uguaglianza e non discriminazione. In particolare, esso prevede un supporto continuativo e individualizzato, nonché un numero di ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione corrispondente a quanto stabilito dal Piano Educativo Individualizzato (PEI), ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. d), del D.lgs. 66/2017. Il servizio deve inoltre essere assicurato da personale qualificato, in possesso del profilo professionale definito dall'art. 3, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nel rispetto di standard qualitativi uniformi su tutto il territorio nazionale.
- Il comma 708 prevede inoltre l'istituzione, entro il 31 dicembre 2027, di un registro nazionale del fabbisogno territoriale relativo alle ore di assistenza e agli utenti assistiti, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità e alimentato tramite il Sistema informativo dell'istruzione (SIDI).
- Nelle more della piena operatività del registro, il comma 709 introduce una fase transitoria per gli anni 2026-2027, durante la quale viene fissato un obiettivo minimo di servizio volto a garantire l'avvio o il potenziamento dell'assistenza nei territori più carenti. Gli enti territoriali devono assicurare il servizio quando previsto dai PEI degli studenti con disabilità.
- Infine, i commi 710 e 711 disciplinano il finanziamento del LEP, prevedendo che il LEPS *Assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni e degli studenti con disabilità*, esso sia assicurato attraverso le risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, istituito dalla Legge n. 213/2023, del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi e delle risorse proprie delle amministrazioni regionali e locali.

Il "Sistema di Garanzia" per assicurare la realizzazione dei LEPS

La programmazione sociale 2027-2029 richiama con forza le disposizioni in materia di servizi sociali della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025, art.1, commi 699 e 700) che nello specifico ha introdotto "l'istituzione di un sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni di assistenza nel settore sociale (LEPS)" correlato alla determinazione di un livello di spesa di ciascun Ambito territoriale locale (ATS) "quale livello di

spesa necessario a garantire progressivamente, a partire dal 2027, i predetti livelli essenziali delle prestazioni". Il compito del Sistema di garanzia è quello di assicurare il coordinamento tra finanziamento, erogazione e monitoraggio dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali (ovvero dei servizi sociali obbligatori). Il sistema riguarda pertanto i LEPS e la relativa spesa, i criteri e gli obiettivi che dovranno essere gradualmente raggiunti per assicurare l'attuazione e le misure correttive in caso di inadempienza. Il nuovo sistema prende come riferimento gli Ambiti territoriali sociali (ATS), e non il singolo Comune, ai fini della valutazione delle risorse e dell'erogazione dei LEPS. Più in particolare, il sistema di garanzia assicura:

1. L'attuazione di una parte dei LEPS approvati con la Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021);
2. La definizione e l'attuazione di tre obiettivi di servizio (art. 1 comma 700 L. 199/2025);
3. La determinazione dei livelli di spesa di riferimento per ogni ATS pari ai fabbisogni standard monetari per l'attuazione dei LEPS indicati;
4. Il monitoraggio;
5. La definizione dei poteri sostitutivi.

Il sistema di garanzia assicura, in via progressiva, le prestazioni relative ai LEPS che sono indicati di seguito e il livello di spesa relativo:

- assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari rivolta a persone anziane non autosufficienti o a persone anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione. All'interno di questo LEPS sono comprese le soluzioni abitative (art. 1, comma 162, L. 234/2021).
- servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie (il pronto intervento per le emergenze temporanee, diurne e notturne; un servizio di sostituzione temporanea degli assistenti familiari; ecc. (art. 1, comma 162, L. 234/2021).
- servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, (messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli assistenti familiari; l'assistenza gestionale, legale e amministrativa alle famiglie per l'espletamento dei relativi adempimenti art. 1, comma 162, L. 234/2021).
- percorso assistenziale integrato. Il Servizio sanitario nazionale e gli ATS garantiscono alle persone in condizioni di non autosufficienza l'accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA); presso i PUA operano le équipe integrate (art. 1, comma 163 L. 234/2021).
- pronto intervento sociale (art. 1, comma 170, L. 234/2021).
- supervisione del personale dei servizi sociali (art. 1, comma 170, L. 234/2021).
- servizi sociali per le dimissioni protette (art. 1, comma 170, L. 234/2021).
- prevenzione dell'allontanamento familiare (PIPPi) (art. 1, comma 170, L. 234/2021).
- servizi per la residenza fittizia (art. 1, comma 170, L. 234/2021).
- progetti per il cosiddetto dopo di noi e per la vita indipendente (art. 1, comma 170, L. 234/2021).

Il sistema di garanzia prevede inoltre l'attuazione di *tre obiettivi di servizio/LEPS* (Legge di bilancio 2026, art 1, comma 700 della L. 199 del 30.12.2025). Gli obiettivi di servizio hanno la caratteristica principale di potersi modulare nel tempo e nei contenuti (obiettivi intermedi) in modo da far crescere quantitativamente e qualitativamente l'organizzazione e le prestazioni cui fa riferimento.

1. La dotazione di un assistente sociale ogni 6.500 abitanti per ciascuna ATS (Legge di bilancio 2021 L. 178 (2020) con il progressivo raggiungimento dell'obiettivo ottimale di un assistente sociale ogni 5000 abitanti.
2. Una équipe multidisciplinare per la valutazione della presa in carico per assegno inclusione sociale a livello di ATS che oltre alla figura dell'assistente sociale, prevede 1 psicologo ogni 30.000 abitanti ed un educatore professionale socio-pedagogico ogni 20.000 abitanti.
3. un'ora settimanale di assistente domiciliare da parte dei servizi socio-assistenziali per le persone non autosufficienti (qualificata LEPS dalla Legge 199/2025 di bilancio 2026).

Come già richiamato sopra nell'elenco del dettaglio delle disposizioni della Legge di Bilancio 2026, la normativa ha stabilito che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto entro il 30 giugno 2026:

- sono determinati i livelli di spesa di riferimento per ogni Ambito territoriale sociale (ATS), pari all'ammontare della somma dei fabbisogni standard monetari dei singoli comuni componenti l'ATS;
- sono individuati, in via progressiva, i criteri di riparto delle risorse che tengano conto degli effettivi beneficiari delle prestazioni e dei fabbisogni reali dei territori.

Il sistema di garanzia (con i LEPS ed obiettivi di servizio elencati) è finanziato dalle risorse già previste in bilancio a legislazione vigente per tali attività (art. 1 comma 700). Viene invece previsto un finanziamento aggiuntivo di 200 milioni di euro per il finanziamento delle équipe multidisciplinari a decorrere dall'anno 2027, trattandosi di un obiettivo di servizio nuovo da implementare (Art. 1, comma 704).

I livelli di spesa da garantire in ogni Ambito territoriale sociale per i LEPS individuati nella legge di bilancio 2026 definiti con apposito decreto.

Al finanziamento per il raggiungimento del livello di spesa di riferimento per ogni ATS relativi ai soli LEPS individuati dalla legge di Bilancio 2026 concorrono sia le fonti nazionali (Fondo nazionale per le non autosufficienze; Fondo nazionale per le politiche sociali; Fondo per il "Dopo di noi"; Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale; Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi (FELS) per le regioni a statuto ordinario), oltre a quote di risorse del Fondo di solidarietà comunale sia le risorse che gli enti territoriali già destinano a legislazione vigente.

Le amministrazioni regionali e locali dovranno concorrere ad assicurare agli ATS le risorse per raggiungere i livelli di spesa di riferimento pur nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (art. 1 comma 704). Si tratta di una novità rilevante che introduce il concetto che regioni e comuni devono contribuire all'attuazione dei LEPS (in modalità difforme da quanto accade con i Livelli essenziali in sanità e nella Pubblica istruzione).

1.8. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e gli interventi della Missione 5 - Inclusione e Coesione

Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", ha destinato 1,45 miliardi alla Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" per interventi a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che interessano le persone più fragili, nella loro dimensione individuale, familiare e sociale.

A tal fine, la Sottocomponente 1 si articola in tre investimenti e sette linee di sub-investimenti:

- quattro per l'investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti;
- una per l'investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità;
- due per l'investimento 1.3 - Housing temporaneo e Stazioni di posta (Centri servizi).

La finalità degli interventi è quella di prevenire l'esclusione sociale intervenendo sui principali fattori di rischio individuale e collettivo e di garantire un rafforzamento delle infrastrutture e dei servizi sociali su tutto il territorio italiano, assicurando così un riequilibrio territoriale e una maggior equità nell'erogazione dei servizi. Destinatari degli investimenti PNNR sono gli Ambiti Territoriali Sociali, e i singoli Comuni. Con D.D. n. 5 del 15 febbraio 2022, è stato adottato l'Avviso pubblico n.1/2022 per la presentazione di proposte di intervento da parte degli ATS e singoli Comuni per le tre linee di investimento.

La programmazione 2027-2029 è chiamata ad assicurare la sostenibilità gestionale di quanto realizzato, garantendo che le strutture attivate con il PNRR continuino ad operare a regime ordinario e che i servizi avviati non subiscano interruzioni al termine dei finanziamenti straordinari. A tal fine, la programmazione finanziaria integrata tra Fondo povertà, Fondo nazionale per le politiche sociali e Programma Nazionale Inclusione 2021-2027 costituisce il principale strumento attraverso cui garantire continuità agli interventi avviati e orientare le risorse disponibili verso il completamento della copertura territoriale per gli ATS che non hanno beneficiato delle risorse PNRR o che presentano livelli di servizio ancora al di sotto degli standard definiti dai livelli essenziali.

1.9. Il Programma nazionale inclusione 2021/2027 ed il Programma FAMI 2021/2027

Il Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, è stato approvato dalla Commissione europea il 1° dicembre 2022 e poi modificato con Decisione C (2025) n. 8009 del 18 novembre 2025. Il Programma ha una dotazione finanziaria di oltre 4 miliardi di euro, tra cofinanziamento nazionale e finanziamento europeo, nello specifico Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

La strategia del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-27 pone al centro la promozione dell'inclusione sociale e il contrasto alla povertà e marginalità quali valori fondanti della comunità. A tal fine il programma adotta un approccio integrato lungo tutto il ciclo di vita delle persone, agendo sulle cause strutturali dell'esclusione sociale e della povertà. In linea con il Piano d'azione del Pilastro europeo dei diritti sociali, l'intervento recepisce i principi del vivere dignitosamente, della tutela della salute, della garanzia dell'assistenza e dell'adeguamento della protezione sociale alle trasformazioni del mondo contemporaneo.

Nello specifico il Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 si articola in un quadro strategico incentrato su cinque priorità principali:

- (1) Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà.
- (2) Child Guarantee.
- (3) Contrasto alla deprivazione materiale.
- (4) Interventi infrastrutturali per l'inclusione socioeconomica.
- (5) Interventi infrastrutturali per la realizzazione di alloggi sostenibili a prezzi accessibili.

Per perseguire gli obiettivi di inclusione sociale e contrasto alla povertà, il Programma nazionale inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 pone al centro delle proprie azioni il rafforzamento della capacità istituzionale degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS). Questi ultimi rappresentano la sede privilegiata della programmazione locale, della concertazione e del coordinamento dei servizi sociali e delle prestazioni integrate, oltre che destinatari di importanti risorse finanziarie nazionali ed europee (priorità 1 del Programma nazionale inclusione).

a) Linee di intervento:

1. Rafforzamento delle funzioni di programmazione, capacità gestionale ed amministrativa, capacità di monitoraggio e valutazione degli ADS.

2. Investimento sul sistema informativo che deve proseguire nell'aumento della copertura e nella connessione, in termini di interoperabilità, dei diversi sistemi (territoriali, regionali, centrali, INPS, ecc.) che vi partecipano.

b) linee di azione:

1. Empowerment degli ADS.
2. Attivazione di diversi strumenti di supporto tematico.
3. Strutturazione più evoluta dell'Assistenza Tecnica del PN.
4. Consolidamento del rapporto con ANCI e con le Regioni (con particolare riferimento al Bando Rebuilding 2.0 e le complesse iniziative di interoperabilità tra le varie banche dati che insistono nel settore delle politiche e delle prestazioni sociali e socio-sanitarie).
5. Realizzazione di interventi specifici rivolti agli ADS:
 - assunzione di profili amministrativi.
 - potenziamento della capacità del sistema dei servizi sociali comunali di prendere in carico le persone e le famiglie con bisogni complessi.
 - realizzare interventi rivolti agli operatori sociali degli ADS con una formazione qualificata attraverso il finanziamento di master di primo e secondo livello erogati dalle Università.

Il Programma FAMI 2021-2027

Con la Decisione C(2025) 9154 la Commissione europea ha approvato lo scorso 18 dicembre 2025 la versione aggiornata del Programma Nazionale FAMI. La revisione del PN FAMI è stata effettuata a seguito dello stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive attribuite all'Italia e delle ulteriori risorse accordate per l'Azione Specifica per l'implementazione del Patto su Migrazione e Asilo (approvata con Decisione di implementazione della Commissione dell'8 maggio 2025, C(2025) 2688). Lo stanziamento complessivo, pertanto, è ora pari a 1.523.342.575,20€ di cui 770.574.444,55 € di contributo comunitario e 752.768.130,65 € di contributo nazionale.

La Programmazione 2021-2027 si intende rafforzare le reti di intervento del sistema di gestione delle politiche migratorie, connettendo i servizi di riferimento, migliorando e uniformando, a livello nazionale, la capacità di risposta degli Uffici pubblici ai fabbisogni espressi dai migranti e prevedendo un coinvolgimento diretto dei cittadini di paesi terzi.

1.10. Gli indirizzi nazionali per il rafforzamento della gestione associata e del ruolo degli Ambiti Territoriali Sociali

Il legislatore, già a partire dalla Legge 328/2000 (art. 6 "Funzione dei Comuni" e art. 19 "Piano di zona"), ha individuato nell'Ambito Distrettuale Sociale (ADS) la dimensione territoriale e organizzativa necessaria nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS (legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 159-171). Il nuovo piano sociale nazionale 2024-2026 fornisce gli orientamenti operativi utili al rafforzamento della gestione associata degli ATS al fine di assicurare le funzioni essenziali e necessarie per l'attuazione dei LEPS.

Con l'approvazione del Decreto Interministeriale del 24 giugno 2025, delle *“Linee guida per la definizione dei modelli organizzativi omogenei degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) per l'attuazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS)”*, si consolida il sistema integrato dei servizi sociali in Italia attraverso gli Ambiti territoriali sociali.

Gli Ambiti Territoriali Sociali rappresentano la sede istituzionale, organizzativa e operativa in cui i Comuni, anche in forma associata, esercitano le funzioni fondamentali in materia di servizi sociali, come previsto dall'art. 6 della legge 328/2000 e confermato da successive disposizioni legislative, in particolare la legge 234/2021. Il modello organizzativo degli ATS è costruito su due livelli:

- Istituzionale e politico: tramite organismi come la Conferenza o il Comitato dei Sindaci, che definiscono gli indirizzi strategici e approvano i “Piani distrettuali sociali”;
- Tecnico e gestionale: attraverso l'Ufficio di Piano e la figura del Coordinatore d'Ambito, che svolgono le funzioni di progettazione, amministrazione e monitoraggio degli interventi.

Gli ATS sono chiamati ad operare per:

- superare la frammentazione gestionale e promuovere forme associative strutturate (convenzioni, unioni di comuni, consorzi, aziende speciali, ecc.).
- attuare i LEPS, prestazioni che lo Stato assicura con carattere di universalità, per prevenire e contrastare le situazioni di svantaggio, vulnerabilità ed esclusione sociale.
- garantire l'integrazione tra politiche sociali, sanitarie, abitative, educative e del lavoro, attraverso programmazioni unitarie e strumenti comuni come i Punti Unici di Accesso (PUA) e le Unità di Valutazione Multidimensionali (UVM).

Una gestione associata dei servizi alla persona ai sensi del D.Lgs 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) che la stessa normativa di riforma più recente pone in un quadro evolutivo di rafforzamento delle politiche sociali e sociosanitarie territoriali all'interno delle "Case della Comunità", quali strutture dedicate a fornire un servizio integrato e intersettoriale, essenziale per l'integrazione sociosanitaria, all'interno delle quali operano i PUA, le équipe integrate formate da personale adeguatamente qualificato e numericamente sufficiente, proveniente dal Servizio Sanitario Nazionale e dagli ATS.

1.11. L'economia sociale ed il Piano d'Azione Nazionale

Nel 2021 l'Unione Europea (UE) ha adottato il Piano d'azione per l'economia sociale con l'obiettivo di “costruire un'economia che agisca per le persone”. Il Piano d'azione per l'economia sociale, che ha durata decennale (2021-2031), comprende più di 60 azioni strutturate nelle seguenti tre aree principali:

- creare le giuste condizioni affinché l'economia sociale possa prosperare;
- generare opportunità di sviluppo (ivi compreso l'accesso al credito e alla finanza e il sostegno alla formazione di competenze);
- migliorare il riconoscimento pubblico del ruolo dell'economia sociale e del suo potenziale.

In considerazione di questa rilevanza, nel 2023 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato una “Raccomandazione sullo sviluppo di condizioni quadro per l'economia sociale” (C/2023/1344) che ha indicato ai 27 Stati membri dell'UE come le politiche pubbliche e i quadri giuridici possono essere adattati per sostenere le attività dell'economia sociale. Agli Stati membri è indicato l'obiettivo di adottare o aggiornare le strategie per l'economia sociale entro 24 mesi dall'adozione della Raccomandazione, quindi

entro novembre 2025. A seguire, è previsto che gli Stati membri riferiscano alla Commissione sui progressi compiuti nell'attuazione entro quattro anni dall'adozione (2027) e dopo ulteriori cinque anni (2032). Pur non essendo dotata di forza legale vincolante, la Raccomandazione intende promuovere un impegno comune e un sistema di monitoraggio condiviso che possa, nel tempo, favorire il consolidamento di una cultura dell'economia sociale in Europa.

I Piani d'azione adottati dagli Stati dell'Unione europea applicano una definizione di "economia sociale" elaborata a livello europeo così sintetizzata: *"insieme di entità di diritto privato che forniscono beni e servizi ai propri membri o alla società, e che include forme organizzative come le cooperative, le mutue, le associazioni (compresi gli enti di beneficenza), le fondazioni e le imprese sociali che operano in conformità con i seguenti principi e caratteristiche fondamentali"*.

- i) Il primato delle persone e delle finalità sociali o ambientali rispetto al profitto;
- ii) Il reinvestimento della totalità o della maggior parte dei profitti e degli avanzi di gestione per perseguire i propri scopi sociali o ambientali e per svolgere attività nell'interesse dei propri membri/utenti ("interesse collettivo") o della società in generale ("interesse generale");
- iii) Una governance democratica o partecipativa.

Il Piano di azione nazionale presenta un insieme di impegni comuni assunti da diversi attori che, a titolo diverso ma in forma coordinata, possono e intendono concorrere allo sviluppo dell'economia sociale in Italia. In esso convergono tanto gli aspetti relativi alle politiche e agli interventi pubblici - a livello nazionale, regionale e locale - quanto le azioni e le iniziative intraprese dai soggetti privati, e in primo luogo dalle stesse organizzazioni dell'economia sociale. Considerato il livello di sviluppo, l'articolazione e la maturità di tali organizzazioni, il Piano d'azione non poteva emergere dall'esercizio unilaterale della volontà programmatica di un singolo soggetto o come una lista di richieste o aspettative rivolte ad una singola parte.

La definizione del Piano d'azione nasce dal confronto tra le diverse componenti, nell'ambito di un tavolo tecnico di lavoro costituito dal Ministero dell'economia e delle finanze congiuntamente ai Ministeri competenti in base alle qualifiche e alle attività riferibili agli enti rientranti nel perimetro dell'economia sociale. Il Piano d'azione per l'Italia è stato formalmente preso in carico dal Governo attraverso un'informativa, congiunta dei Ministeri dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla riunione del Consiglio dei Ministri del 2/07/2026.

Il Piano d'azione è un documento che mette in relazione tanto politiche e interventi pubblici - a livello nazionale, regionale e locale - quanto azioni e iniziative intraprese dai soggetti privati e, in prima battuta, dalle stesse organizzazioni dell'economia sociale. Nel Piano prende forma concreta la volontà di agire come un sistema di economia sociale, superando la frammentazione che indebolisce l'efficacia e la visibilità dei singoli soggetti organizzati. Il contributo del Piano non si limita al compito, pur cruciale, di superare la frammentazione normativa e le asimmetrie di trattamento rispetto all'impresa for profit, ma si propone di affermare e riconoscere formalmente il ruolo strategico dell'economia sociale.

A tale proposito, sarà fondamentale promuovere la realizzazione di piani d'azione territoriali per l'economia sociale perché è sui territori che possono prendere corpo le diverse forme di progettazione in condivisione e partenariato tra settore pubblico e settore privato, tra enti dell'economia sociale e imprese for profit.

Il piano ha durata decennale dal momento della sua approvazione e prevede una revisione di medio termine dopo i primi cinque anni. la finalità strategica del Piano non è esclusivamente l'attuazione di singole misure, ma anche e soprattutto quella di: individuare strumenti, sedi e metodologie di coordinamento funzionali; sperimentare modelli di governance multi-attore in contesti reali, con attenzione agli impatti e

alla sostenibilità delle soluzioni; consolidare nel tempo prassi efficaci, replicabili e adattabili, che valorizzino il contributo e l'impegno di ogni componente.

Serve, dunque, una regia leggera ma presente, capace di favorire sinergie tra i diversi attori e i diversi livelli, da quello nazionale a quello territoriale. Gli ambiti tematici del Piano d'azione nazionale sono i seguenti:

AGIRE SUL CONTESTO ISTITUZIONALE

- COORDINAMENTO DELLE COMPETENZE AMMINISTRATIVE E DELLE POLICY EUROPEE, NAZIONALI E LOCALI
- AIUTI DI STATO, AMPLIAMENTO DEI SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE (SIEG), REVISIONE DEL REGIME DI AIUTI COMPATIBILI (GBER)
- LA FISCALITÀ DEGLI ENTI DELL'ECONOMIA SOCIALE
- MISURE DI SISTEMA E SETTORIALI, INCENTIVI
- PROMOZIONE DELL'ECONOMIA SOCIALE NELLE POLITICHE DI COESIONE E A LIVELLO REGIONALE E LOCALE
- CONSOLIDAMENTO DELLE FORME DI AMMINISTRAZIONE CONDIVISA (ART. 55 E SS. CTS)
- TRANSIZIONE ECOLOGICA ED ENERGETICA
- INCENTIVAZIONE DEL SOCIAL PROCUREMENT PUBBLICO ACCESSO AI MERCATI E APPALTI PUBBLICI
- PROMOZIONE DEL RUOLO DEL VOLONTARIATO
- VALORIZZAZIONE DEL RUOLO DELL'ECONOMIA SOCIALE NELLE POLITICHE DEL LAVORO
- INCORAGGIARE L'INNOVAZIONE SOCIALE
-

MIGLIORARE L'ACCESSO A STRUMENTI E RISORSE

- SVILUPPARE MECCANISMI E STRUMENTI FINANZIARI
- PROMUOVERE IL RUOLO DELLA FILANTROPIA
- RAFFORZARE RETI E ORGANIZZAZIONI DI SECONDO LIVELLO
- VALORIZZARE IL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO E PRIVATO
- SOSTENERE PARTNERSHIP TRA ECONOMIA SOCIALE E IMPRESE TRADIZIONALI

FORMARE LE COMPETENZE, INVESTIRE IN CONOSCENZA

- INCLUDERE L'ECONOMIA SOCIALE NEI PERCORSI SCOLASTICI E FORMATIVI
- FORMARE COMPETENZE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- FAVORIRE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE E CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE
- SOSTENERE L'ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA E PROMUOVERE LA CONOSCENZA STATISTICA
- FAVORIRE LA MISURAZIONE DI IMPATTO SOCIALE

1.12 L'Amministrazione condivisa

Per “amministrazione condivisa” si può intendere una modalità di relazione tra Pubblica amministrazione e Cittadini che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente di dare vita a rapporti non aventi carattere sinallagmatico per lo svolgimento di attività di interesse generale. L'amministrazione condivisa si attua attraverso “Patti di collaborazione” tra i cittadini e l'amministrazione pubblica per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, dando in particolare attuazione agli articoli 2, 3 comma 2, 118 comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione e all'art. 1, c. 2-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241. L'amministrazione condivisa allo stato attuale potrebbe essere considerata come un modello di amministrazione ‘nuovo’, plasmato da una trama costituzionale avente un baricentro diverso rispetto allo stato amministrativo tradizionale. Un modello che avanza nella pratica con la sua varietà di forme, soggetti, metodi, linguaggi. Un modello che abbraccia le teorie del diritto e della pratica nell'amministrare la cosa pubblica. Il diritto dell'amministrazione condivisa è intriso di un lessico che ci parla di attivismo civico: si va dal ‘cittadino attivo’, singolo o associato, dei regolamenti sui beni comuni, fino al ‘coinvolgimento attivo’ dell'art. 55 del Codice del Terzo Settore. In sostanza l'amministrazione condivisa ci offre una bussola per orientare il futuro prossimo delle politiche pubbliche e, in esso, quello del diritto amministrativo. E' proprio in questi suoi caratteri, come modello di amministrazione attiva, normativo, plurale, ordinario, sinergico, che l'amministrazione condivisa ha la sua unità e può proporsi come possibile modello generale per il futuro delle politiche pubbliche e, in esso, del diritto amministrativo. Il Piano Nazionale 2027-2029 fa propria questa visione e la declina come principio di orientamento per l'intera programmazione. Il rapporto tra pubblico e Terzo settore non è, in questa prospettiva, una questione di mera "gestione dei servizi": esso delinea le modalità in cui la comunità, nelle sue diverse articolazioni istituzionali e sociali, assume collettivamente la responsabilità del benessere delle persone più fragili. Ciò richiede alle amministrazioni pubbliche - a tutti i livelli - un cambiamento di prospettiva: da committenti che acquistano prestazioni a soggetti che co-costruiscono risposte. In particolare, gli ETS sono sollecitati ad essere pienamente protagonisti, portando la propria capacità di lettura dei bisogni, la prossimità alle comunità e la specificità del proprio mandato valoriale. In ultimo, il quadro operativo si configura come sistema di governance che sappia rendere stabili e strutturati questi percorsi, superando la logica della progettualità discontinua e del rapporto episodico tra pubblico e privato sociale.